

ALLEGATOB alla Dgr n. 791 del 31 marzo 2009

pag. 1/3

B) PROCEDURA DI VAS PER PIANI E PROGRAMMI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI, LA CUI APPROVAZIONE COMPETE ALLA REGIONE

FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare.

Il proponente o l'autorità procedente elabora:

- ➤ un **documento preliminare** che contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano o programma e le scelte strategiche pertinenti al piano o programma stesso, nonché altri specifici contenuti previsti da eventuali leggi di riferimento quale, in particolare, la Legge Regionale 11/2004 nel caso dei piani territoriali;
- > un rapporto ambientale preliminare (già chiamato "relazione ambientale" nelle precedenti disposizioni amministrative) sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare.

FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS

Il proponente o l'autorità procedente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, avvia una consultazione con l'autorità competente, cioè la Commissione Regionale VAS e con i **soggetti competenti in materia ambientale** che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma, quali, a titolo esemplificativo, Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Province, Comuni, ARPAV, ecc.

La **Commissione regionale VAS**, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Tale fase procedurale deve espletarsi nel termine massimo di novanta giorni dalla data di avvio delle consultazioni.

FASE 3: elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale:

Conclusa la fase della consultazione ed effettuata la concertazione, ove prevista dalle specifiche leggi di settore, il proponente o l'autorità procedente:

- > redige la proposta di **piano o programma**;
- redige la proposta di **rapporto ambientale**, che costituisce parte integrante del piano o del programma, sulla base delle indicazioni contenute all'art. 13 comma 4 Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e secondo i criteri dell'allegato VI del citato decreto;
- redige la **sintesi non tecnica** del Rapporto Ambientale.

Successivamente, la struttura avvia la procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie della Valutazione di incidenza (VINCA) ed acquisisce gli eventuali **pareri tecnici** previsti dalla normativa di settore.

FASE 4: adozione

Il proponente o l'autorità procedente predispone l'atto amministrativo per **l'adozione** da parte del proponente o dell'autorità procedente del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

Da questo momento scatta l'osservanza delle eventuali misure di salvaguardia.

FASE 5 consultazione e partecipazione

Successivamente, il proponente o l'autorità procedente:

- ➤ provvede a porre in essere tutte le attività di **consultazione** sulla proposta di piano o programma e sulla proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle eventuali specifiche leggi di settore. In attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, circa il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione disposte dalle vigenti disposizioni di settore per specifici piani e programmi con quelle previste dal procedimento di valutazione ambientale strategica, ove i termini siano diversi, si applica il termine più lungo;
- > provvede al deposito della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica presso gli uffici dell'autorità competente, e presso gli uffici delle Province il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione, dando di ciò avviso mediante pubblicazione in almeno due quotidiani a diffusione locale;
- qualora il piano o programma possa produrre effetti che interessino il territorio di Stati Membri, Regioni e Province confinanti, il proponente e/o l'autorità procedente provvede a dar loro informazione trasmettendo copia di tutta la documentazione sopra citata per il deposito presso i loro uffici, e acquisisce i pareri delle autorità competenti di tali regioni, degli enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 30 DLgs 152/2006) nonché degli stati membri (art. 32 Dlgs 152/2006);
- ➤ provvede alla pubblicazione di un avviso dell'avvenuto deposito della proposta del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, sul BUR e sul proprio portale web al fine di mettere il tutto a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, già coinvolti nella fase di consultazione preliminare, e del pubblico. L'avviso deve contenere:
 - il titolo della proposta di Piano o Programma;
 - l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente;
 - l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano o Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
 - l'indicazione della denominazione ed indirizzo della autorità procedente presso la quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi del caso.

Entro il termine di sessanta giorni (ovvero entro il termine superiore se previsto dalla legge di settore) **chiunque** può prendere visione della proposta di piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica depositati e presentare al proponente o all'autorità procedente le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi.

Il proponente o l'autorità procedente trasmette, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso, alla **Commissione Regionale VAS**, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano o di programma, comprendente il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso, per consentire l'avvio dell'esame istruttorio ai fini della espressione del parere motivato.

FASE 6: parere motivato.

Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il proponente o l'autorità procedente provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi carattere ambientale. La Commissione regionale VAS si esprime anche sull'eventuale VINCA avvalendosi del supporto tecnico-istruttorio del Servizio Reti ecologiche e biodiversità della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi per quanto concerne la documentazione prodotta nell'ambito della valutazione di incidenza.

Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni la Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere motivato.

In seguito al parere espresso dalla Commissione Regionale VAS, il proponente o l'autorità procedente:

- ➤ provvede in collaborazione con la Commissione Regionale VAS (art. 15 comma 2 Dlgs 152/2006) alla **revisione**, **ove necessario**, **del piano o programma** in conformità al parere motivato espresso dalla Commissione stessa prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione;
- > redige la dichiarazione di sintesi;
- regionale competente per l'acquisizione del parere tecnico e per la successiva fase di approvazione entro i termini e con le modalità della normativa di settore.

FASE 7: approvazione.

Esaminati gli atti trasmessi, l'organo competente per l'approvazione provvede:

- ➤ alla approvazione del piano o programma ai sensi della specifica legge di settore;
- > alla approvazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
- > alla pubblicazione nel BUR dell'atto di approvazione del piano o programma;
- ➤ all'indicazione della sede presso cui può essere presa visione del piano o programma approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria (art. 17 D.lgs 152/2006).

Il proponente o l'autorità procedente provvede alla pubblicazione sul proprio sito web del piano o programma, del parere motivato espresso dall'autorità competente, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate per il monitoraggio ambientale.